



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 80

del Consiglio comunale

Protocollo n. 46201/2013

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 19 DELLO STATUTO COMUNALE E DEGLI ARTICOLI 17 E 29 DEL REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

Il giorno 23.04.2013 ad ore 18.06 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente Pegoretti Renato

sindaco Andreatta Alessandro

consiglieri Alberti Salvatore

Angeli Eleonora

Armellini Fabio

Bertuol Gianfranco

Bornancin Daniele Maurizio Giugni Giovanna

Bridi Vittorio

Bungaro Corrado

Carlin Silvio

Cia Claudio

Coppola Lucia

Coradello Antonio

De Stefano Guido

Di Camillo Ivana

Assenti: consiglieri Calza Roberta

Dal Rì Paolo

de Eccher Manfred

Ducati Massimo

Fontana Flavia

Franceschini Marco

Gerosa Francesca

Giugni Giovanna

Giuliani Bruna

Maffioletti Gabriella

Manuali Giorgio

Merler Andrea

Micheli Franco

Monti Paolo

Patton Marco

Pedrini Silvano

Franzoia Mariachiara

Giuliano Nicola

Maestranzi Dario

Pedrotti Anna

Pedrotti Clemente

Piffer Giorgio

Pisoni Luca

Porta Francesco

Purin Ruggero

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Santini Flavio

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Tomasi Marco

Zanlucchi Paolo

Salvati Nicola

Trainotti Luca

Villotti Claudio

e pertanto complessivamente presenti n. 41, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori Castelli Paolo

Condini Fabiano

Assenti: assessori Gilmozzi Italo

Marchesi Michelangelo

Maestri Lucia

Tomasi Renato

Plotegher Violetta

Biasioli Paolo

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.

Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco

Consigliere designato: Pedrotti Clemente

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2013/120 corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione;

richiamata la proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini, presentata il 5 settembre 2012 al numero di protocollo generale 31332, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare e riguardante la eliminazione del quorum costitutivo dagli istituti referendari comunali;

richiamata la propria deliberazione 05.12.2012 n. 129 con la quale non è stata approvata la citata proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa dei cittadini;

richiamata anche la deliberazione 05.12.2012 n. 128 le premesse della quale si intendono qui tutte richiamate e condivise;

considerato che il Consiglio comunale con il dispositivo della deliberazione 05.12.2012 n. 128 si impegna ad esaminare entro tre mesi dalla sua adozione una proposta di modifica:

1. dell'articolo 29, primo comma del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare inerente ai risultati del referendum procedendo a modificare il quorum costitutivo prevedendo che "la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi";
2. dell'articolo 19, primo comma dello Statuto comunale inerente ai numero di firme necessarie per la richiesta di referendum e identica modifica dell'articolo 17, secondo comma, del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare prevedendo che "Il Sindaco indice referendum consultivo propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune";

accertato che il Presidente del Consiglio comunale con nota 7 febbraio 2013 n. 12223 ha inviato la conseguente proposta di deliberazione consiliare al Segretario generale per l'avvio dell'iter procedurale e partecipativo in vista della trattazione in Consiglio comunale;

considerato che il Servizio Servizi demografici e decentramento interpellato circa il contenuto della proposta di deliberazione consiliare afferma con nota 18 febbraio 2013 quanto segue: "Risulta possibile – da parte del Consiglio comunale – provvedere all'eliminazione o all'abbassamento del quorum relativamente agli istituti referendari comunali, ma è tuttavia opportuno, come ben specificato nella proposta di deliberazione consiliare, prevedere che il numero di firme necessarie per la richiesta del referendum sia pari ad almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Infatti abbassando il quorum – senza prevedere un cospicuo numero di sottoscrizioni per la proposizione del referendum - si potrebbe consegnare la decisione su temi importanti a minoranze organizzate. E' pertanto opportuno che il numero di firme necessarie per la richiesta del referendum sia previsto in almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali."

richiamato l'articolo 101, comma 1 dello Statuto comunale secondo il quale il procedimento per le modifiche statutarie deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare;

considerato che le proposte di modifica delle norme sul referendum comunale sono state depositate presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal 13 febbraio al 27 febbraio 2013 affinché ogni cittadino ne possa prendere libera visione, presentare osservazioni, deduzioni, chiedere informazioni e precisazioni;

considerato che del deposito delle proposte di modifica delle norme sul referendum comunale è stato dato pubblico risalto sul sito comunale e sui giornali locali;

considerato che sono pervenute varie osservazioni, il cui contenuto è qui di seguito schematicamente e riassuntivamente riportato:

- a) si invita il Consiglio comunale a ripensare la sua proposta di modifica ritenendola provvedimento peggiorativo perché non porta ad una maggiore partecipazione dei cittadini;
- b) si esclude che minoranze di elettori possa prendere decisioni riguardanti l'intera collettività, ricorrendo al referendum popolare;
- c) si segnala l'esigenza di seguire i suggerimenti della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto secondo il codice delle buone pratiche in materia referendaria della quale

- sono sconsigliati i quorum di partecipazione e di approvazione;
- d) si segnala la valutazione contraria ai quorum di partecipazione per i referendum della Commissione di Venezia perché, in assenza di quorum, c'è più democrazia;
- e) si qualifica come eccessivo, penalizzante e anche discriminante tra Comitati cittadini e partiti il limite di sottoscrizioni indicato nella proposta di deliberazione;
- f) si ritiene non vincolante per l'Amministrazione comunale l'esito del referendum e perciò si invita il Comune a migliorare concretamente le regole del referendum;
- g) si sottolinea come molte materie non siano sottoponibili a referendum popolare e dunque sia sconsigliato in radice un ricorso eccessivo al referendum popolare;
- h) si suggerisce di incrementare i tempi assegnati per la raccolta delle sottoscrizioni;
- i) si propone la raccolta delle firme per via telematica;

considerato che le osservazioni presentate sono state esaminate dal Servizio Servizi demografici e decentramento il quale con nota 21 marzo 2013 riferisce quanto segue: "....si condivide quanto riportato nello schema di deliberazione. Si rimette peraltro alla valutazione dell'organo consiliare la possibilità di diminuire eventualmente il numero delle firme per la presentazione della richiesta di referendum, la possibilità di aumentare i tempi per la raccolta delle citate sottoscrizioni o prevedere l'introduzione di sistemi di raccolta on line (di cui peraltro dovranno essere eventualmente effettuati i relativi approfondimenti-omissis).";

considerato che il Presidente del Consiglio comunale ha sottoposto, con nota 19 marzo 2013 n. 25361, le osservazioni alla valutazione della Commissione consiliare per lo Statuto e alla Commissione consiliare per la trasparenza, partecipazione, informazione, decentramento, personale, affari generali e toponomastica;

preso atto che la Commissione consiliare per la trasparenza, partecipazione, informazione, decentramento, personale, affari generali e toponomastica, nella riunione di martedì 26 marzo 2013 n. 5 ha ritenuto condivisibile, pur dopo aver complessivamente considerato le osservazioni pervenute, quanto recato dal dispositivo dello schema di deliberazione redatto sulla base delle indicazioni dell'ordine del giorno adottato con deliberazione consiliare 5 dicembre 2012 n. 128.

preso atto che la Commissione consiliare per lo Statuto, nella riunione di mercoledì 27 marzo 2013, dopo aver complessivamente considerato le osservazioni pervenute, ha ritenuto quanto recato dal dispositivo dello schema di deliberazione, correttamente redatto sulla base delle indicazioni della deliberazione consiliare 05.12.2012 n. 128, e tuttavia parzialmente modificabile nel senso di portare a centoventi giorni dai novanta attualmente previsti il periodo di tempo assegnato per la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della richiesta di indizione del referendum comunale ad iniziativa popolare in parziale accoglimento delle osservazioni presentate da alcuni cittadini;

considerato che ciò comporta una ulteriore modifica dell'articolo 19 dello Statuto comunale e dell'articolo 17 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare (Statuto, articolo 19, comma 5; Regolamento, articolo 17, comma 1);

considerato che i componenti della Commissione consiliare per lo Statuto ritengono opportuno approfondire il tema della raccolta delle sottoscrizioni in via telematica per pervenire ad una sua successiva e meglio ponderata valutazione sul punto;

considerato che secondo l' articolo 43 del Regolamento del decentramento, rubricato Consultazione della popolazione, il Consiglio di Circoscrizione può promuovere forme di consultazione della popolazione sia mediante convocazione di pubblica assemblea sia mediante consultazione referendaria applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare;

considerato perciò che la diversa graduazione del quorum costitutivo referendario e del limite del numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare, proporzionalmente al numero degli elettori residenti in ogni Circoscrizione, trova applicazione nelle consultazioni referendarie circoscrizionali;

vista la richiesta di parere 8 febbraio 2013 inviata ai Consigli circoscrizionali;

visti i pareri positivi, senza osservazioni, resi:

- dal Consiglio circoscrizionale di Gardolo con deliberazione 25 marzo 2013 n. 9,
- dal Consiglio circoscrizionale di Meano con deliberazione 11 marzo 2013 n. 9,
- dal Consiglio circoscrizionale di Ravina-Romagnano con deliberazione 26 marzo 2013 n. 11,
- dal Consiglio circoscrizionale Argentario con deliberazione 5 marzo 2013 n. 12,
- dal Consiglio circoscrizionale Povo con deliberazione 18 marzo 2013 n. 9,
- dal Consiglio circoscrizionale di Mattarello con deliberazione 18 marzo 2013 n. 9,

- dal Consiglio circoscrizionale di Villazzano con deliberazione 12 marzo 2013 n. 7,
- dal Consiglio circoscrizionale S. Giuseppe-S. Chiara con deliberazione 7 marzo 2013 n. 12
- dal Consiglio circoscrizionale Oltrefersina con deliberazione 8 aprile 2013 n. 25;

visto il parere positivo, con osservazioni, reso dal Consiglio circoscrizionale Bondone con deliberazione 11.03.2013 n. 11 secondo la quale bisogna "attuare, in tempo utile per la prossima scadenza elettorale, tutte le procedure che consentano di nominare quali scrutatori di seggio elettorale i soggetti che nei giorni precedenti la nomina dichiarino il loro stato di disoccupato, preferendo quelli privi di reddito o le persone con reddito basso e di dare ampia informazione delle nuove modalità attraverso la stampa locale e il sito web del Comune";

visto il parere positivo, con osservazioni, reso dal Consiglio circoscrizionale di Sardagna con deliberazione 14 marzo 2013 n. 3 secondo la quale bisogna "introdurre quorum zero per la validità dei referendum popolari e circoscrizionali, anziché il trenta per cento come proposto";

considerate le osservazione dei Consigli circoscrizionali Bondone e Sardagna rispettivamente non pertinenti e contraddittorie rispetto all'attuale sistema di regole degli istituti referendari;

visto il parere positivo, con osservazioni, reso dal Consiglio circoscrizionale Centro storico-Piedicastello con deliberazione 11 marzo 2013 n. 21 secondo la quale bisogna "modificare l'articolo 17 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare prevedendo il prolungamento del periodo per la raccolta delle sottoscrizioni da novanta giorni a centoventi giorni";

ritenuta la osservazione del Consiglio circoscrizionale Centro storico-Piedicastello condivisibile;

atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

considerato che secondo il comma 2 dell'articolo 3 rubricato "Statuto comunale" del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, lo Statuto e le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato o sue modifiche sono approvate se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

visto l'art. 3, comma 3 del medesimo Testo unico che dispone altresì che lo Statuto e le modifiche statutarie entrino in vigore solo dal trentesimo giorno successivo alla affissione all'Albo pretorio del comune delle modifiche statutarie (che devono rimanere affisse per il periodo di trenta giorni ed essere previamente pubblicate anche sul B.U.R.);

rilevato pertanto che la disciplina relativa al quorum necessario per le modifiche statutarie e rispettivamente regolamentari differisce, così come la disciplina relativa al periodo di pubblicazione decorso il quale le modifiche in discorso entrano in vigore;

atteso il fatto che le modifiche alle fonti sopra richiamate oggetto di odierna approvazione si comprendano vicendevolmente e si condizionano l'un l'altra rappresentando la traduzione di un'unica volontà consigliare espressione di un equilibrato e composito sistema di realizzazione dell'istituto referendario, che si realizza pertanto solo ove tutti gli istituti oggetto di intervento (ossia il numero di firme necessarie per la indizione del referendum e quorum costitutivo necessario affinché il referendum possa intendersi utilmente svolto) siano contestualmente modificati nelle fonti che li contemplano (Statuto e Regolamento);

considerato pertanto opportuno impostare le predette modifiche come un'unica manifestazione di volontà che ha l'effetto di estendere la disciplina relativa alle modifiche statutarie come sopra illustrata, anche alle connesse modifiche alle norme regolamentari per evitare contraddizioni, lacune normative ed assicurare la compiuta attuazione della espressione consigliare;

visto l'emendamento presentato nel corso della seduta dalla Consigliere Coppola ed altri che recita: "Alla proposta di modifica dell'art. 19, comma 1 dello Statuto comunale e alla proposta di modifica dell'art. 17, comma 2 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare, sostituire le parole "cinque per cento" con "tre per cento";

atteso che l'emendamento è stato approvato come risulta da verbale in atti;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
- il Regolamento del decentramento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 16.03.1999 n. 38 e 25.02.2009 n. 68;
- il Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare approvato con deliberazione consiliare 11.12.1998 n. 193;

richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 21.03.2013 n. 66, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013-2015 e successive variazioni;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'articolo 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001 n. 35 e 1 agosto 2002 n. 122;

atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare la modifica dello Statuto comunale ed al Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare di cui agli allegati A e B così come emendati, nei quali si richiama la presente, che firmati dal Segretario formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che le modifiche statutarie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione ed affisse all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
3. di dar atto che le modifiche statutarie entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'Albo pretorio ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
4. di far decorrere sul piano temporale, l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare, dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Allegati: parte integrante:

Allegati A e B.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

IL PRESIDENTE
f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 19 DELLO STATUTO COMUNALE E DEGLI ARTICOLI 17 E 29 DEL REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 41

Favorevoli: n. 34 i Consiglieri Andreatta, Angeli, Bertuol, Bornancin, Bridi, Bungaro, Carlin, Cia, Coppola, Coradello, De Stefano, Di Camillo, Ducati, Fontana, Franceschini, Gerosa, Giugni, Giuliani, Merler, Micheli, Pedrini, Pedrotti A., Pedrotti C., Pegoretti, Piffer, Pisoni, Porta, Purin, Robol, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra, Zanlucchi

Contrari: n. 2 i Consiglieri Manuali, Tomasi

Astenuti: n. 5 i Consiglieri Aliberti, Armellini, Maffioletti, Monti, Patton

Trento, addì 23.04.2013

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di deliberazione Consiglio comunale
N. 2013/120

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 19 DELLO STATUTO COMUNALE E DEGLI ARTT. 17 E 29 DEL REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 16/04/2013

Il Dirigente
Dott. Renzo Gottardi
(firmato elettronicamente)

Allegato A
alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto : **modifiche dell'articolo 19 dello statuto comunale e degli articoli 17 e 29 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare**

*Art 1
Modifiche dell'articolo 19 dello statuto comunale*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 dello statuto comunale è sostituito dal seguente:

“1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.”

2. Il comma 5 dell'articolo 19 dello statuto comunale è sostituito dal seguente:

“5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate”.

Art 2

Modifiche dell'articolo 17 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

1. Il comma 1 dell'articolo 17 rubricato “Deposito delle firme” del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare è sostituito dal seguente:

“1. La raccolta delle sottoscrizioni è conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria generale del Comune entro centoventi giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum di cui all'articolo 13, comma 4”.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 rubricato “Deposito delle firme” del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare è sostituito dal seguente:

“2. Le sottoscrizioni sono effettuate da almeno il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune”.

Art 2

Modifiche dell'articolo 29 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

1. Il comma 1 dell'articolo 29 rubricato “Risultati del referendum” del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare è sostituito dal seguente:

“1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.

Allegato B alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto : modifiche dell'articolo 19 dello statuto comunale e degli articoli 17 e 29 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

testo coordinato

statuto comunale

Art. 19

Referendum di iniziativa popolare

1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
- e) gli atti relativi al personale del Comune;
- f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l'ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.

6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento.

8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo, propositivo ed abrogativo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.

*Allegato B
testo coordinato*

regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

*Art. 17
Deposito delle firme*

1. La raccolta delle sottoscrizioni è conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria generale del Comune entro centoventi giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum di cui all'articolo 13, comma 4.
2. Le sottoscrizioni sono effettuate da almeno il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il mancato rispetto dei termini comporta la dichiarazione di improcedibilità della richiesta di referendum.
4. Entro 30 giorni dalla data di deposito dei moduli contenenti le sottoscrizioni, l'Ufficio elettorale verifica l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei sottoscrittori di cui al comma 2.
5. Il Comitato dei garanti, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'Ufficio elettorale e dei successivi atti, decide, entro i successivi 20 giorni, circa la procedibilità del referendum verificando il numero esatto degli elettori sottoscrittori, il rispetto dei termini e la regolarità della documentazione prodotta, notificando la propria decisione al Sindaco.
6. Il Sindaco provvede, entro 15 giorni, a notificare al Comitato dei promotori l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta di indizione del referendum.
7. In caso di non accoglimento della richiesta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

Allegato B
testo coordinato

regolamento sugli istituti di partecipazione popolare

Art. 29

Risultati del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Nel termine di 45 giorni dallo svolgimento delle consultazioni il Comitato dei garanti procede alla verifica dei risultati e delle operazioni referendarie e notifica l'esito del referendum al Sindaco e al Comitato dei promotori, unitamente alla copia degli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e scrutinio, anche se presentati in corso di svolgimento delle operazioni di voto, e le relative decisioni assunte.
3. Contro la determinazione dell'esito del referendum il Comitato promotore può presentare, entro 10 giorni, al Comitato dei garanti motivata istanza di revisione. Il Comitato dei garanti si pronuncia tempestivamente, e comunque non oltre i successivi 15 giorni, notificando al Sindaco le determinazioni assunte.
4. Delle operazioni di cui al comma 2 è redatto verbale in due esemplari, di cui uno rimane in deposito presso la Segreteria ed uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.
5. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale, con proprio decreto, proclama il risultato della consultazione e lo notifica al Presidente del Consiglio comunale e al Comitato dei promotori.